



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



SENATO DELLA REPUBBLICA
X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA
COMMERCIO TURISMO)

*ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
AG 302 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA
PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA
ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE"*

AUDIZIONE DELLA FEDERAZIONE ANIE

12 GENNAIO 2011



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



FEDERAZIONE ANIE

La Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE (di seguito, "ANIE"), è la seconda realtà confindustriale per peso e rappresentatività, tutelando gli interessi delle imprese che operano nel settore della elettrotecnica ed elettronica con un fatturato aggregato di circa 60 miliardi di Euro e oltre 420.000 addetti.

ANIE è una federazione strutturata al suo interno in 11 associazioni, ciascuna rappresentativa dei diversi settori dell'elettrotecnica ed elettronica, tra cui quelli dell'energia e quindi del fotovoltaico (Associazione Energia e GIFI) e quello degli apparecchi domestici e professionali (Associazione Ceced Italia).

In particolare:

- il settore del fotovoltaico, parte integrante di ANIE nell'ambito del **GIFI** (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), rappresenta le imprese attive in Italia nel settore del fotovoltaico, come fornitori di tecnologia e di impianti completi. GIFI associa 143 aziende per un fatturato aggregato settoriale superiore a 2 miliardi di euro nel 2010 e oltre 10.000 occupati diretti e indiretti;
- il settore degli apparecchi domestici e professionali, riunito in **Ceced Italia**, associazione federata ad ANIE, rappresenta oltre 100 imprese operanti in Italia nel settore della produzione degli apparecchi domestici e professionali e che costituiscono oltre il 90 per cento del mercato italiano del settore ed occupano nel nostro Paese 130.000 addetti, dando origine ad un fatturato complessivo di € 13 miliardi, di cui € 7,5 miliardi all'esportazione.

In tale contesto, la direttiva 2009/28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed il relativo schema di recepimento, all'esame, in sede consultiva, della X Commissione permanente del Senato sono di estremo interesse per i due settori citati, che in merito intendono qui esprimere le seguenti osservazioni, ringraziando la X Commissione del Senato per tale opportunità.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



OSSERVAZIONI GIF I IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/28 – CONSIDERAZIONI GENERALI

Le osservazioni formulate da GIF I si inseriscono in un contesto di analisi dell'attuale situazione di mercato e prospettive attese dagli operatori a medio e lungo termine.

Il numero di impianti, i valori di potenza rilevati e le stime previste per i prossimi mesi, si attestano attualmente su ritmi di crescita di particolare rilevanza, segno della particolare vivacità del mercato e interesse degli operatori per tale settore.

Tale situazione, tuttavia, potrebbe portare nel breve periodo ad una saturazione delle quote massime previste di potenza incentivabile, anticipando di fatto le tempistiche indicate dall'attuale "Conto Energia".

Su tali basi GIF I, come già fatto per l'elaborazione dell'attuale "Conto Energia", sta pertanto lavorando alla preparazione di un piano di rivalutazione del sistema incentivante per il Fotovoltaico, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della bozza di decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28.

La rivalutazione del sistema incentivante prevedrebbe una proposta di aumento dell'attuale limite di potenza massima incentivabile, identificata attualmente dalle Istituzioni in 8.000 MW al 2020, in circa 15.000 MW, al fine di garantire la continuità di sviluppo del mercato e consentire la crescita dei benefici per il sistema paese, identificabili in nuovi posti di lavoro, stimabili in circa 80.000 unità entro il 2015, e nuove entrate fiscali per lo Stato. Si potrebbe, altresì, valutare un'ipotesi di adeguamento delle tariffe incentivanti alla luce di una attenta analisi dei costi di sistema previsti per i prossimi anni.

Tali dati, già confermati da studi condotti da autorevoli Università e ritenuti attendibili da Istituzioni ed Enti di settore anche a livello europeo, saranno precisati da ulteriori studi condotti dai più prestigiosi istituti accademici che analizzeranno ancor più nel dettaglio e con elementi oggettivi le potenzialità e i benefici economici per la sostenibilità del mercato.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

OSSERVAZIONI GIF IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/28 – PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Entrando nel merito della bozza di decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28, riportiamo di seguenti le seguenti osservazioni:

- Art 6 comma 8

Le Regioni e le Province Autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 ad impianti di potenza non superiore a 1 MW.

Ciò risponderebbe ad uno dei principi e criteri direttivi della delega disposta con la citata Legge Comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010 n. 96), ossia quello di semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico

Tuttavia, nel condividere appieno il principio previsto con la Comunitaria 2009, non riteniamo coerente con lo stesso lasciare alle Regioni ed alle Province Autonome la facoltà di estendere la procedura abilitativa semplificata ad impianti fino a 1 MW di potenza. Infatti, in tal modo la semplificazione non risulterebbe cogente ed immediatamente applicabile, essendo rinviata la sua attuazione ad un atto facoltativo degli enti locali, con situazioni diverse e discriminanti a livello nazionale. Inoltre il decreto 10 settembre 2010 relativo alle Linee Guida per l'Autorizzazione Unica, all'art 17, lascia già ampio spazio alle Regioni ed alle Province Autonome per identificare aree non idonee *"in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti"*.

A titolo di esempio la Regione Emilia Romagna ha già predisposto un documento di attuazione delle Linee Guida nel quale prevede specifiche limitazioni per gli impianti a terra su diverse tipologie di aree agricole, in linea con quanto previsto dalle linee guida. Quindi, a prescindere dalla tipologia del titolo abilitativo/autorizzativo, le Regioni hanno gli strumenti per limitare, laddove ritengono opportuno, tipologia e dimensioni di impianti a fonti rinnovabili.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Pertanto proponiamo di modificare il comma 8 dell'art. 6 come segue:

“Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art 17 delle Linee Guida di cui al decreto 10 settembre 2010 ed al relativo allegato n. 3, la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 è estesa agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW”.

Art 8 comma 5

L'art 8 disciplina i requisiti e le specifiche tecniche per l'accesso alle tariffe incentivanti ad un anno dall'entrata in vigore dell'emanando D. LGS. di recepimento della direttiva 2009/28.

Sulla base di quanto riportato al comma 5, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che gli impianti con moduli collocati a terra in aree agricole abbiano una potenza nominale dell'impianto non superiore ad 1 MW, e il rapporto tra la potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno non sia superiore a 50 kW per ogni ettaro. Tale disposizione limita in modo eccessivo la possibilità di accesso agli incentivi, in quanto crea di fatto le condizioni per realizzare impianti di piccolissima taglia.

Al riguardo desideriamo sottolineare due aspetti.

Le Linee Guida di cui al decreto del 10 settembre 2010 danno facoltà alle Regioni ed alle Province Autonome di individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in relazione a specifiche tipologie e dimensioni di impianto; a nostro avviso, quindi, è compito degli enti locali porre limitazioni in relazione agli strumenti normativi messi a disposizione dalle Linee Guida (esempio già sopra citato della Regione Emilia Romagna), senza privare i soggetti che intendono realizzare gli impianti su tali aree dell'accesso alle tariffe incentivanti.

Alle aziende agricole deve essere lasciata la possibilità, come ad altri soggetti - per evitare ingiustificate discriminazioni - di poter accedere ai benefici delle tariffe incentivanti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di impianti fotovoltaici; in particolare per le aziende agricole il reddito derivante da tali impianti è di supporto all'attività principale di queste realtà e riteniamo che nella fase di recessione che sta attraversando anche l'agricoltura, tale sostegno può contribuire a dare continuità a tali attività che sono fondamentali per il nostro paese.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, proponiamo di eliminare completamente il comma 5 dell'articolo 8.



Art 8 comma 1 - allegato 2 comma 4 lettera b)

In base al combinato disposto di tali disposizioni, si prevede che per accedere agli incentivi statali, decorso un anno dall'entrata in vigore dell'emanando D. Lgs, i moduli siano garantiti 10 anni.

Ci permettiamo di segnalare che il periodo di garanzia è un aspetto strettamente contrattuale/privatistico ed è comunque già disciplinato dalla vigente normativa, anche in recepimento di direttive comunitarie, ove il cliente sia un consumatore. Riteniamo, quindi, che si tratti di un aspetto

da lasciarsi alla libera contrattazione tra le parti o alla disciplina della normativa già esistente, ove non derogabile dall'accordo tra le parti.

Per tale motivo proponiamo di eliminare completamente la lettera b) del comma 4 dell'allegato 2.

Art 13

Riteniamo opportuno che i titoli di qualificazione degli installatori vengano resi accessibili su un unico portale informatico a livello nazionale, e non solo a cura dei soggetti che li rilasciano. Di fatto questi ultimi potrebbero essere un numero rilevante e la frammentazione dell'informazione al riguardo non garantirebbe agli operatori di mercato la necessaria visibilità, sia in termini di domanda che di offerta.

In tal senso proponiamo che ENEA, che già viene coinvolto sull'argomento, sia l'organismo al quale inviare obbligatoriamente i titoli di qualificazione, al fine di pubblicarli sul proprio sito.

Vanno altresì previsti a nostro avviso: la periodicità di aggiornamento della formazione per il rinnovo del titolo e le disposizioni e procedure relative alla loro eventuale sospensione/annullamento.

Art 16 comma 1

Proponiamo che ai distributori venga riconosciuta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito non solo per gli interventi identificati nel comma 1 dell'art. 16, ma anche per gli interventi di sviluppo fisico della rete nelle aree che sono state identificate "critiche" ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 125/10 (TICA). Su tali aree si riscontrano i maggiori problemi di connessione che di fatto costituiscono l'ostacolo principale all'entrata in esercizio degli impianti a fonti rinnovabili.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Art. 22

L'articolo 22 prevede i meccanismi di incentivazione e introduce ai commi 3 e 4 la soglia di 5 MW sopra la quale, per alcune tipologie di impianti compresa la fonte solare, gli incentivi vengono assegnati tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Riteniamo che questo meccanismo di remunerazione degli investimenti introduca elementi di incertezza tra gli operatori di settore che freneranno lo sviluppo nella realizzazione degli impianti e, di conseguenza, un ulteriore handicap al raggiungimento degli obiettivi che si propone il decreto.

Pertanto chiediamo di rimodulare il contenuto dell'articolo 22, eliminando i sistemi di incentivazione assegnati attraverso aste al ribasso gestite dal GSE.



OSSERVAZIONI CECEC ITALIA IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/28 – CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il testo impatta la legislazione sino ad oggi seguita a livello nazionale e regionale (e non ancora ultimata) per quanto riguarda gli edifici e l'obbligo delle rinnovabili creando problemi per la Pubblica Amministrazione, per l'Industria e per tutta la filiera nell'adeguarsi ai nuovi requisiti.
2. Si ha l'impressione che gli obblighi per i nuovi edifici non siano stati generati a seguito di una valutazione tecnico economica preliminare, come invece richiesto dalla nuova direttiva EPBD – *Energy Performance Building Directive*
3. Si apprezza il ripristino dell'obbligo di presentare la certificazione energetica all'atto della compravendita
4. E' più che opportuno implementare quanto disposto dall'articolo 4 punto 4 c) del Dlgs 115/2008 che prevede che l'Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica definisca metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette. (Necessita interpretazione autentica per l'adozione di metodologie statistiche).

Commenti di dettaglio ed emendamenti proposti

Articolo 6-bis

Comma 3: occorre specificare le funzioni della procedura abilitativa semplificata e le tecnologie per le quali è richiesta. Qualora non fossero previsti, occorre prevedere stufe e caminetti a biomassa ed un limite di potenza nominale > 50kW. Per apparecchi con potenza termica inferiore prevedere la sola comunicazione al Comune.

Pertanto chiediamo di riformulare il comma 3 dell'art. 6-bis come segue:

3. Per l'installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi dai quelli di cui ai commi 1 e 2 con potenza nominale superiore a 50 kW, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1. Per l'installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi dai quelli di cui ai commi 1 e 2 con potenza nominale



inferiore a 50 kW, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è sufficiente la comunicazione di inizio lavori al Comune di pertinenza.

Art. 9

Comma 5: anziché escludere l'utilizzo delle biomasse ove i piani regionali o locali di qualità dell'aria richiedano il mantenimento di livelli di qualità dell'aria determinati, si dovrebbe invece prevedere l'introduzione di limiti di emissioni per gli impianti a biomassa.

Pertanto chiediamo di riformulare il comma 5 dell'art. 9 come segue:

Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui al comma 1 debbano essere assicurati imponendo per la combustione delle biomasse limiti di emissione per gli impianti qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale articolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Art. 10

Comma 1 Per il bonus volumetrico occorre prendere in considerazione la funzione acqua calda sanitaria.

Pertanto chiediamo di riformulare il comma 1 dell'art. 10 come segue:

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore (riscaldamento e/o acqua calda sanitaria), di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficino in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.[...].

Art. 13

Comma 2: Introdurre i requisiti tecnici professionali di cui all'art. 4 comma 1 del DM37/08 lettere c) e d).



Pertanto chiediamo di riformulare il comma 2 dell'art. 13 come segue:

2. A decorrere dall'1 gennaio 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e d) del decreto ministeriale n. 37 del 2008 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.

Art. 16

Comma 2: Introdurre alla lettera a) il concetto di stoccaggio dell'energia, parte integrante delle *smart grid*. Infatti, ai fini di concorrere anche all'efficienza energetica della rete di distribuzione e non solo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, è opportuno prendere in considerazione anche le azioni rivolte al contenimento dei carichi di picco dell'energia da erogare, attraverso soluzioni capaci di stoccare l'energia in periodi della giornata con bassa richiesta, per poi essere utilizzata successivamente, garantendo in tal modo i fabbisogni delle utenze.

Pertanto chiediamo di riformulare il comma 2 dell'art. 16 come segue:

a) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull'efficacia ai fini dello stoccaggio dell'energia fornita alle utenze e del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;

Art. 27

Si richiede che l'articolo 27 (e 28) dello schema di decreto in oggetto diano attuazione a quanto previsto dell'articolo 4 punto 4 c) del D Lgs 115/2008.

L'Art. 27 "Certificati bianchi" infatti non dà attuazione all' Art. 4. "Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica" del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"), secondo quanto prospettato dal Governo. Tale articolo recita che l'Agenzia predisponga proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, e definisca metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette.

Infatti, i progetti standard legati alle schede tecniche non soddisfano le esigenze di progetti a valenza industriale perché richiedono un riscontro analitico dell'utente finale. Ciò contrasta con l'evidenza di un sell out di centinaia di migliaia di apparecchi e presupporrebbe l'identificazione pratica della quasi totalità delle famiglie italiane. Tale gestione è assolutamente antieconomica comparata con il modestissimo riconoscimento (percentuale millesimale di TEE) che si ottiene per singolo apparecchio. Oggi, in Italia, le incentivazioni per progetti di efficienza energetica legati ai TEE e relativi ad apparecchi domestici hanno avuto per lo più come destinatari i distributori, e non chi fa o può migliorare il prodotto in quanto i produttori, non avendo il contatto diretto con il cliente, non possono acquisire le generalità dello stesso.

E' imprescindibile pertanto passaggio all'approccio statistico sia per progetti di tipo standard che a consuntivo, che consenta di gestire progetti industriali e l'accesso al mercato da parte dell'industria che si rivolge ad un mass market e che oggi si vede negata ogni possibilità.

Pertanto chiediamo di integrare l'art. 27 con un comma 3 che preveda:

3. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette con l'applicazione di metodologie statistiche;

Art. 28

Comma 1: si richiede di prevedere una nuova scheda per tutti gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica che faccia riferimento a procedure standardizzate per la quantificazione dei risparmi e una scheda per impianti a biomassa domestici (caminetti e stufe).



Pertanto chiediamo di riformulare il comma 1 a) dell'art. 28 come segue:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 115 del 2008, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:

i. diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale;

[...]

viii elettrodomestici dotati di etichetta energetica con riferimento a procedure standardizzate per la quantificazione dei risparmi

ix impianti a biomassa domestici (caminetti e stufe).

Allegato 1

Al par. 1 punto 8 è richiesto un valore minimo per il rendimento finale di energia per le pompe di calore, al fine di rispondere a quanto indicato dalla Direttiva 2009/28/CE, art. 5 punto 4, in cui l'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore è tenuta in conto a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. Si ritiene che tale requisito sia già garantito dalla direttiva stessa per la quale si richiede un indice di performance di prodotto $SPF > 1,15 * 1/\eta$ (cfr. Allegato 1 par.4 del presente decreto e All. VII della Direttiva 2009/28/CE)

Pertanto chiediamo di eliminare il punto 8 del par.1 dell'Allegato 1.

Allegato 2

- **Comma 1:** Si richiede che venga introdotto un valore di efficienza di conversione differenziato per legna e per altro tipo di biomassa:

Pertanto chiediamo di riformulare il comma 1 dell'Allegato 2 come segue

1. Per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) efficienza di conversione non inferiore all'85%,

b) efficienza di conversione non inferiore al 75 %, per gli impianti a legna



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



- Comma 3: per l'accesso agli incentivi statali è richiesto che le pompe di calore dispongano del marchio Ecolabel, marchio non presente per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Si propone di rivedere il testo al fine di considerare tali prodotti.

A tal proposito si ricorda che la Direttiva RES, all'art. 13 , comma 2 recita che: “2. *Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non dovrebbero costituire ostacoli al funzionamento del mercato interno.*”.

Pertanto chiediamo di riformulare il comma 3 dell'Allegato 2 come segue:

3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, non essendo per esse previsto il marchio Ecolabel, è richiesto un valore di COP superiore a 2,6, misurato secondo la norma EN 255-3.